

SERVIZIO FISCALE

17 Settembre 2020

Alle aziende associate

**APPROFONDIMENTO CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
ART. 125 DL 34/2020 LO CHIAMAVANO CREDITO DI IMPOSTA DEL 60%**

Gent.li Associati,

Come da programmi, in data 11 settembre 2020 è stato pubblicato l'atteso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 302831/2020, avente ad oggetto la "Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34".

Si tratta di un provvedimento di massima importanza, poiché definisce l'ammontare effettivo del credito d'imposta riconosciuto a fronte delle spese sostenute per la sanificazione e DPI. Come avevamo ampiamente previsto, la percentuale di credito riconosciuto, rapportato alle spese sostenute, scende drasticamente rispetto al potenziale del 60%, attestandosi, come vedremo meglio nel seguito, su una percentuale notevolmente inferiore.

Facciamo un passo indietro per meglio inquadrare i contorni della questione. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di essere riconosciuto ha richiesto, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 259854 del 10 luglio 2020, la presentazione di una apposita comunicazione telematica, scadente il 7 settembre 2020. In tale comunicazione dovevano essere riepilogate le spese ammissibili al fine del riconoscimento del credito in oggetto, ovvero quelle sostenute per:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, purché conformi ai requisiti UE (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari; no mascherine "di comunità");
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi UE, incluse le eventuali spese di installazione;
- e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ad esempio barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese dovevano essere esposte, separatamente, distinguendo tra quelle sostenute fino al mese precedente a quello di sottoscrizione dell'istanza stessa, e ipotizzando quelle da sostenersi a partire dal mese di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.

Tutto ciò al fine di fornire all’Agenzia delle Entrate i dati utili a determinare il credito d’imposta effettivamente fruibile, tenendo in considerazione tutta una serie di “paletti”.

Un primo scoglio era determinato dal tetto massimo di spese ammissibili, pari a 100mila euro per ciascun contribuente; un secondo scoglio era l’ammontare massimo di credito d’imposta riconosciuto, pari al 60%, e quindi con un massimo di 60 mila euro a fronte del sostenimento del massimo delle spese; il terzo scoglio, il più importante di tutti, era il tetto di spesa complessivo, pari a 200 milioni di euro, tetto palesemente insufficiente alla luce del numero di soggetti potenzialmente interessati.

Come previsto dal punto 5.4 del Provvedimento di luglio “per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro; ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020”.

Con l’emanazione del provvedimento dell’11 settembre siamo dunque arrivati al dunque, e testualmente si legge: “la percentuale di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 è pari al 15,6423 per cento”.

Ne consegue che l’ammontare massimo effettivo del credito d’imposta è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente (in assenza di rinuncia), moltiplicato per il 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro.

Tradotto in parole povere, il credito d’imposta effettivamente riconosciuto, e sempre tenendo conto del tetto di spesa di 100mila euro, non è affatto del 60%, bensì, ben che vada, del 9,38538%. Anche meno, se le spese sostenute hanno ecceduto la soglia di 100.000 euro, come meglio evidenziato negli esempi a seguire:

Esempio 1

Spese sostenute 20.000 euro → credito d’imposta teorico 12.000 euro → credito d’imposta effettivo $(12.000 \times 15,6423\%) =$ euro 1.877 euro.

Ciò significa che, a fronte di 20.000 euro di spese sostenute, si ottiene un credito d’imposta pari a 1.877 euro, pari ad una percentuale del 9,385% (invece del 60% che, in teoria, poteva essere riconosciuto se le spese complessive effettuate dai contribuenti fossero rimaste nella soglia dei 200 milioni stanziati a livello nazionale).

Esempio 2

Spese sostenute 120.000 euro → spese ammissibili massimo 100.000 euro → credito d’imposta teorico 60.000 euro credito d’imposta effettivo $60.000 \times 15,6423\% =$ euro 9.385, che, rispetto alle spese effettivamente sostenute, corrisponde ad una percentuale del 7,82%. È matematico che il fatto di aver superato la soglia massima di spese ammissibili penalizza ulteriormente il contribuente.

Per avere conferma del credito d’imposta effettivamente spettante - si apprende ulteriormente dal Provvedimento 11 settembre 2020 - il beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato come sopra spiegato, tramite il cassetto fiscale. Vi è da dire che al momento della stesura del

presente contributo tale informazione non è ancora disponibile, ma presumibilmente lo sarà a breve, così come si presume venga stabilito un apposito codice tributo per la compensazione.

È bene, infine, ricordare che ai sensi del punto 5.5 Provvedimento di luglio: “Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile: a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente (ovvero quello che fissa l’ammontare del credito effettivo)”. Occorrerà quindi prestare la massima attenzione nell’utilizzo del credito stesso per quanto riguarda le spese “preventivate”, che origineranno effettivo credito d’imposta solo nel momento in cui si tratterà di spese effettivamente sostenute, senza dimenticare che l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti comporta una sanzione minima del 100% e massima del 200%.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

